

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 28 settembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### ORDINANZA ISTRUTTORIA

**1. RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 2.9.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018)

La C.S.A., ritenuto che dagli atti a disposizione non è chiaro dove siano caduti i fumogeni oggetto della contestazione, rimette gli atti alla Procura Federale, affinché svolga le opportune indagini al riguardo.

#### II° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**2. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/SAMPDORIA DEL 15.9.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### III° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**3. RICORSO DEL CALCIATORE PULGAR ERIK ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 16.09.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pulgar Erik Antonio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Lorenzo Attolico

Publicato in Roma 28 settembre 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini